

ottobre 2008

PROTEZIONE DEI DATI: LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE IN SINTESI

Adeguamento al diritto superiore delle leggi generali sulla protezione dei dati personali del Cantone Ticino in virtù dell'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino e dell'adesione al protocollo aggiuntivo della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa

I recenti impegni della Svizzera a livello internazionale e la modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei dati comportano alcune ripercussioni per i Cantoni, chiamati ad adeguare le proprie normative entro la fine del 2008 per renderle conformi al diritto superiore.

Il Cantone Ticino ha puntualmente adeguato il proprio quadro legislativo, peraltro per ampi tratti già conforme alle esigenze del diritto superiore. La revisione, approvata dal Gran Consiglio il 23 giugno 2008 ed entrata in vigore il 1° ottobre scorso (BU 45/2008 del 23 settembre 2008 pag. 549 segg.), ha comportato un aggiornamento della *legge sulla protezione dei dati personali* del 9 marzo 1987 (LPDP) e della *legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali* del 13 dicembre 1999 (LPDPpol). Contestualmente sono stati adeguati anche il *regolamento di applicazione della LPDP* del 6 dicembre 2000 (RLPDP) e alcune *disposizioni del diritto settoriale*.

Si è colta l'occasione di questa revisione per apportare anche alcuni correttivi emersi nell'applicazione pratica della normativa, e per assicurare pienamente l'adeguamento del diritto cantonale alle nuove esigenze costituzionali federali in materia di giurisdizione amministrativa.

In sintesi, la revisione comporta un accrescimento dei diritti procedurali dei cittadini e un'estensione dei poteri effettivi d'intervento delle autorità di vigilanza e controllo. Di particolare interesse sono gli elementi seguenti:

- ▶ *Applicabilità della LPDP alle procedure amministrative di prima istanza*: questa regola diviene esplicita; come finora, sarà comunque la legislazione settoriale di procedura a regolamentare gli aspetti necessari e peculiari della protezione dei dati (art. 3 cpv. 1 LPDP).
- ▶ *Trasmissione di dati personali all'estero*: il nuovo articolo di legge, completato da due disposizioni del regolamento, precisa le condizioni alle quali è possibile trasmettere dati all'estero, in particolare in Paesi ove mancasse una legislazione che assicuri una protezione adeguata della persona e la procedura da seguire; ove siano previste garanzie, l'organo responsabile deve informarne l'Incaricato (art. 14a LPDP; art. 12a e 12b RLPDP).

- ▶ *Controllo preliminare*: è introdotto un dovere di informazione degli organi responsabili al preposto alla protezione dei dati prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone (art. 18 cpv. 2 LPDP); ciò per consentire in modo effettivo all'Incaricato il cosiddetto controllo preliminare (art. 30a lett. f LPDP).
- ▶ *Funzione e competenze dell'autorità di vigilanza e controllo*: in conformità al diritto superiore, la legge enuncia in modo più esplicito la funzione, l'organizzazione e l'indipendenza dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati (finora: Responsabile per la protezione dei dati), i suoi compiti (tra cui l'assunzione del ruolo di organo consultivo del Cantone, con particolare riguardo al poteri legislativo, esecutivo e giudiziario), i suoi poteri d'indagine e d'intervento (segnatamente mediante raccomandazione) così come la facoltà di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria (in particolare esercitando, quale novità, il diritto di ricorso) le violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati (art. 30, 30a e 30b LPDP; art. 27 e 30 LPDPpol).
- ▶ *Nuova autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale*: per soddisfare pienamente le esigenze in materia di giurisdizione amministrativa, viene introdotta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere eventuali ricorsi in materia, segnatamente contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati, che viene mantenuta, e rafforzata nella sua indipendenza, esclusivamente come autorità di denuncia e ricorso, e non più anche come organo consultivo del Consiglio di Stato (art. 31 e 31a LPDP; art. 22 RLPDP); anche l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e l'organo che elabora i dati sono legittimati a ricorrere contro le decisioni della Commissione (art. 31a LPDP; art. 31 LPDPpol).
- ▶ *Sanzioni*: si concentra la sanzione penale dell'art. 32 alle violazioni della legge e di condizioni speciali da parte di privati incaricati dall'ente pubblico di elaborare dati personali ai sensi dell'art. 16 LPDP, come tali non sottoposti al vincolo del segreto d'ufficio; la competenza di perseguire le violazioni spetta al Ministero pubblico (art. 32 LPDP).